



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 15 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Infurnari Viviana contenente la proposta di accordo di composizione della crisi, depositato in data 9.7.2020;

osserva che

L'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- dopo una serie di comunicazioni da parte del gestore nominato dall'OCC ritenute non formalmente corrette dal giudice la proposta e la relazione sono state comunicate a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, e la proposta è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con la percentuale del 74,59 %;
- non sono pervenute osservazioni dai creditori nemmeno dopo la notifica via Pec della relazione circa i voti espressi come effettuata dal gestore nominato dall'OCC, salvo quelle rappresentate dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione che tuttavia non assumono rilievo ostativo trattandosi di una valutazione negativa in termini di fattibilità che non trova riscontro nell'esame della condizione economica della proponente e del marito convivente che si è impegnato a garantire i pagamenti;



rilevato che non sussistono crediti ipotecari ma solo crediti assistiti da privilegio generale e che il debitore non è titolare di beni immobili;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da INFURNARI Viviana;
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri [ex art. 13 l. n. 3/12](#);
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 24.5.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

